

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE 10934

NUMERO

168

DATA

24-11-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTUNO** ADDI **VENTIQUATTRO** DEL MESE DI **NOVEMBRE** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: APPROVAZIONE PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che le convenzioni in essere con i soggetti del terzo settore AUSER e ARGENTO VIVO per lo svolgimento del servizio di Trasporto Sociale sono in scadenza al 31.12.2021;

Ritenuto necessario attivare apposita procedura per garantire nel triennio 2022-2024 il servizio di cui sopra alle persone residenti nel territorio comunale che si trovano in condizione di fragilità individuate dal servizio sociale professionale;

Premesso che:

La co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra P.A. e soggetti del Terzo Settore volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità.

La co-progettazione fonda la sua funzione economica e sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale.

Gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire con la co-progettazione rappresentano l'effettiva opportunità di collaborare con uno o più soggetti del Terzo Settore nella progettazione e gestione di attività di tipo sociale.

La normativa di riferimento applicabile alla predetta procedura è succintamente riportata qui di seguito:

- *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328*, in particolare laddove si afferma che "gli enti locali (...) riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale (...) nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (art. 1) e che "ai fini dell'affidamento dei servizi (...) gli enti pubblici (...) promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale" (art. 5);

- *D.P.C.M. del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328"*, laddove prevede che "al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni e loro forme associative possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui il/i soggetto/i del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi";

- *Legge Regionale della Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"* che all'art. 20 promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al Terzo Settore, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;



- D.G.R. 25 febbraio 2011 - n. IX/1353 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità", che detta linee di indirizzo al fine di rendere uniformi sul territorio regionale forme di collaborazione tra aziende sanitarie e enti locali con i soggetti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona, anche al fine di concretizzare forme di sperimentazione di sussidiarietà circolare, caratterizzate dalla partecipazione attiva dei diversi ruoli della Pubblica Amministrazione, dei soggetti non profit e dei soggetti profit. A riguardo assume particolare significato la co-progettazione, che ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività complesse, tenendo conto delle priorità strategiche evidenziate e condivise dall'ente pubblico, da realizzare in termini di partnership tra quest'ultimo e i soggetti del terzo settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica. La caratteristica di questa forma di gara è di bandire un'istruttoria pubblica allo scopo di identificare il/i soggetto/i del terzo settore che si possa qualificare come partner dell'ente pubblico. Il soggetto del terzo settore che si trovi ad essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;

- Decreto Direzione Generale n.12884 del 28 dicembre 2011 "Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali", che detta indicazioni operative per lo svolgimento delle procedure di co-progettazione;

- D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), laddove si afferma che le Amministrazioni pubbliche (...) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;


Premesso altresì che:

- Il Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state adottate le "Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore)", specifica al punto n. 3 che "(...) la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)";

- La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (n. 131 del 2020);

- La co-progettazione è divenuta, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS e la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, quanto di servizi;

Tutto ciò premesso, ritenuto utile avviare un percorso di co-progettazione, i cui documenti sono allegati al presente atto, facendone parte integrante e sostanziale, per il mantenimento nel triennio 2022-2024 dei servizi di trasporto erogati in favore di persone



in condizione di fragilità residenti nel territorio comunale individuati dal servizio sociale professionale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 riportato in allegato;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **Di avviare** un percorso di co-progettazione con Enti del Terzo Settore, per le motivazioni esposte in premessa, per il mantenimento nel triennio 2022-2024 dei servizi di trasporto sociale in favore di persone residenti nel territorio comunale individuate dal servizio sociale professionale, che si trovano in condizione di fragilità.
2. **Di approvare** altresì i documenti del percorso di co-progettazione, allegati al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale, come elencati di seguito:
 - All. 1: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse
 - All. 2: Progetto di massima
 - All. 3: Schema di convenzione.
3. **Di precisare** che le risorse necessarie alla realizzazione del servizio di cui sopra sono allocate sui capitoli di bilancio n. 574900 "Servizi prestati da Enti e Associazioni per conto dell'Ente" e possono essere integrate con le risorse disponibili su altri capitoli di bilancio per analoghe finalità provenienti da altri Enti e vincolati per il servizio di trasporto sociale o analogo scopo.
4. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali la predisposizione degli atti e degli adempimenti conseguenti.

All.ti:

- Parere di legge n. 267/2000
- Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse
- Progetto di massima
- Schema di convenzione





COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158

www.comune.canegrate.mi.it - info@comune.canegrate.mi.it

Parere preventivo artt. 49, 147 bis comma 1, 153 comma 5 Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. 168 assunta in data

24 NOV. 2021

GIUNTA COMUNALE



CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:


**APPROVAZIONE PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024**

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione economica
Fulvia Galenno

_____



COMUNE di CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE E POLITICHE SOCIALI

Prot. n.

Canegrate li _____

**AVVISO PUBBLICO APERTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA RACCOLTA DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE E CONSEGUENTE GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – PERIODO 01.01.2022-31.12.2024**

Art. 1 – Oggetto e finalità

In esecuzione della Delibera di Giunta n. del è indetta una manifestazione di interesse aperta agli Enti del Terzo Settore finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla co-progettazione e conseguente gestione del servizio di trasporto sociale in favore di persone residenti nel territorio comunale, individuate dal servizio sociale professionale, che si trovano in condizione di fragilità.

La co-progettazione si configura come uno strumento potenzialmente capace di innovare sensibilmente le forme di rapporto consolidate, in quanto i soggetti che saranno coinvolti nella realizzazione del servizio assumeranno un ruolo attivo sulla condivisione di responsabilità, risorse e competenze tra pubblico e privato. Il Comune di Canegrate esplica un ruolo imprescindibile di regia di coordinamento, che si fonda sulla valorizzazione del terzo settore e del lavoro in rete.

Art. 2 – Soggetti ammessi a partecipare


Possono presentare manifestazione di interesse per il presente avviso gli Enti del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale) iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) o già iscritte nei preesistenti registri gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Dato l'obiettivo di ottimizzare, nella misura massima possibile, l'utilizzo delle risorse pubbliche che vengono messe a disposizione con il presente avviso, i soggetti interessati devono avere quali requisiti di ammissione alla co-progettazione:

- sede operativa nel territorio comunale che possa garantire la percorrenza chilometrica più breve possibile;
- almeno tre anni di esperienza, documentati, nella gestione del servizio di trasporto sociale;
- mezzi e risorse adeguati a garantire il regolare svolgimento del servizio per il quale si propongono nel rispetto delle finalità di cui all'articolo seguente.

I requisiti di cui sopra sono vincolanti, a pena di esclusione, per accedere alla fase di co-progettazione.

Art. 3 – Finalità e destinatari del servizio



Il presente avviso è finalizzato a definire, tramite un percorso di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, le modalità di gestione del servizio di trasporto sociale in favore di persone residenti nel territorio comunale, individuate dal servizio sociale professionale, che si trovano in condizione di fragilità.

In particolare, nell'ottica di favorire un supporto a tali persone riguardo alla fruizione dei servizi socio-sanitari territoriali, all'inclusione scolastica, sociale e lavorativa, il servizio comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

- accompagnamento di persone fragili per l'effettuazione di esami e brevi terapie presso le strutture sanitarie competenti;
- prenotazione e ritiro esami clinici di persone anziane e/o non autosufficienti;
- accompagnamento di persone (minori e non) con disabilità o in condizioni di fragilità verso strutture sanitarie, centri diurni, istituzioni scolastiche, luoghi di lavoro;
- accompagnamento di persone fragili e/o a rischio di emarginazione per necessità quotidiane varie.

I mezzi utilizzati per il trasporto, a titolo esemplificativo, possono essere i seguenti, con o senza accompagnatore (oltre all'autista del mezzo):

- auto non attrezzata
- auto attrezzata
- pulmino non attrezzato
- pulmino attrezzato.

Art. 4 – Quadro progettuale di riferimento

Il progetto di massima (allegato al presente avviso) costituisce il quadro progettuale di riferimento ed è suscettibile di modificazioni a seguito della fase di co-progettazione.

Una volta avviato il partenariato, lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione dei partner.

Gli Enti interessati potranno proporre ulteriori attività aggiuntive al trasporto sociale, a favore delle persone fragili in accordo con il Servizio Sociale Professionale del Comune.

Art. 5 – Quadro economico e rimborsi

In ragione della peculiarità della metodologia della co-progettazione, le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti al partenariato sono rappresentate da risorse proprie del Comune e/o risorse di altri enti (es. Regione).


L'importo annuo massimo rimborsabile per le attività previste dal presente avviso è pari a € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) di risorse proprie dell'Ente, oltre ad eventuali risorse aggiuntive provenienti da altri enti (es. Regione) con destinazione vincolata al servizio di trasporto sociale o scopo riconducibile ai fini del presente avviso.

Il Comune di Canegrate si riserva, in relazione alla modificazione della domanda o per altra imprevista variazione organizzativa, la facoltà di disporre, anche dopo l'inizio delle attività, l'incremento o il decremento delle risorse finanziarie disponibili, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto degli equilibri di bilancio comunale.

Le attività di cui al presente avviso non sono considerate prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e quindi il loro svolgimento dà luogo ad un semplice rimborso spese (cfr. DPR 633/1972 art. 10 c. 15 e s.m.i.).

Il Comune riconosce il rimborso chilometrico forfettario onnicomprensivo per ogni chilometro effettivamente percorso. Inoltre sono rimborsabili, previa debita rendicontazione:

- oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto del presente avviso;
- spese connesse ai trasporti effettuati (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio);
- costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione;
- altre spese strettamente correlate allo svolgimento dei servizi di cui al presente avviso.



Tutte le spese di cui ai punti sopra indicati saranno rimborsate previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. La rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità ai contributi delle risorse riconosciute agli enti del partenariato.

Art. 6 – Durata del partenariato

La durata del partenariato è triennale, con decorrenza 01/01/2022 fino al 31/12/2024.

Gli Enti potranno comunque recedere dalla Convenzione che verrà stipulata al termine della procedura di co-progettazione, decorso il primo anno, per qualunque motivo, con un preavviso non inferiore a 3 mesi, o chiedere, con il medesimo preavviso, modifiche organizzative. In tal caso, si procederà in accordo tra le parti.

Art. 7 – Fasi del procedimento e modalità di svolgimento

Gli Enti interessati dovranno far pervenire al Comune di Canegrate entro le ore del tramite PEC all'indirizzo la seguente documentazione:

- Modulo di manifestazione di interesse (modello allegato A)
- Modulo di auto dichiarazione (modello allegato B).

La manifestazione di interesse può anche essere consegnata a mano, in plico chiuso, all'Ufficio Protocollo. Il mittente dovrà riportare sulla busta i propri dati identificativi e la dicitura "CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CO-PROGETTAZIONE TRASPORTO SOCIALE".

Gli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo ai fini del recapito a mano sono i seguenti:

.....
Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di escludere dalla fase di co-progettazione i soggetti che non garantiscono il rispetto dei requisiti previsti all'art. 2.

Il primo Tavolo di co-progettazione si svolgerà in data alle ore presso la sala riunioni del Comune di Canegrate, via Manzoni 1, primo piano.

Le sessioni di co-progettazione verranno verbalizzate dal Responsabile del procedimento.

Il Comune di Canegrate si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto.

Art. 8 – Conclusione del procedimento

Laddove l'esito della procedura di co-progettazione sia ritenuto dal Comune rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale verrà redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ovvero sia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell'ente pubblico.

Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti (amministrazione comunale ed Enti del terzo settore) sottoscriveranno la/le convenzione/i con la/le quale/i verranno regolati i reciproci rapporti.

Art. 9 – Risorse umane e formazione


I servizi saranno realizzati mediante l'utilizzo di personale volontario degli Enti. L'eventuale utilizzo di personale non volontario deve comunque rientrare nel rispetto assoluto dei termini previsti dalla vigente normativa.

Gli Enti si impegnano a dotare i propri operatori di strumenti di riconoscimento; si impegnano altresì ad assicurare l'aggiornamento dei propri operatori, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di sicurezza.

Art. 10 – Obblighi dei volontari impiegati

I volontari degli Enti sono tenuti nello specifico:

- al rispetto della persona nella sua globalità (fabbisogni, tempi, abitudini);



- a impegnarsi ad attuare comportamenti/atteggiamenti flessibili qualora si presenti una emergenza;
- al rispetto della puntualità e del segreto professionale;
- ad avere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri volontari ed in particolare nei riguardi dei trasportati.

E' facoltà del Comune chiedere l'allontanamento dal servizio dei volontari che durante lo svolgimento delle attività abbiano evidenziato negligenza o incapacità ad eseguire i compiti assegnati ovvero abbiano dato comprovati motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono al contesto e alla particolare tipologia dell'utenza.

Art. 11 – Coperture assicurative

Gli Enti devono assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Copia di tale assicurazione dovrà essere presentata al Comune di Canegrate.

Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.

Articolo 12 - Tutela della privacy

Il Comune informa che, ai sensi del Regolamento Europeo Protezione Dati personali del 27 aprile 2016 n. 679 così come recepito Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le Associazioni aderenti sono obbligate al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali e al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali.

Articolo 13 – Rinvio


Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, deve farsi riferimento alle norme contenute nella normativa nazionale e regionale in materia di organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, alle norme del Codice Civile ed in particolare al contenuto della convenzione che sarà stipulata tra le parti.

Responsabile del procedimento: dott. Gian Piero Colombo
 Responsabile Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali¹
 Tel. 0331 463857
 mail gianpiero.colombo@comune.canegrate.mi.it

Unità Organizzativa di riferimento:
 Ufficio Servizi Sociali
 Tel. 0331463843/829
 Mail: sociali.ufficio@comune.canegrate.mi.it

Canegrate (Mi)

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 e del D.lgs 07.03.2005, n.82 e rispettive norme collegate





COMUNE di CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE E POLITICHE SOCIALI

PROGETTO DI MASSIMA PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - PERIODO 01.01.2022- 31.12.2024

Il presente progetto di massima si propone di definire le modalità di co-progettazione e conseguente gestione del servizio di trasporto sociale in favore di persone residenti nel territorio comunale, individuate dal servizio sociale professionale, che si trovano in situazione di fragilità. Esso costituisce il quadro progettuale di riferimento ed è suscettibile di modificazioni a seguito della fase di co-progettazione.

1. Titolarità e finalità

Il servizio di trasporto sociale rientra nel complesso delle attività che il Comune realizza a sostegno delle persone in condizione di fragilità, secondo i principi di sussidiarietà e integrazione tra le risorse istituzionali e di comunità. La titolarità del servizio è del Comune e si realizza attraverso la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale) operanti sul territorio e in possesso dei seguenti requisiti vincolanti:

- sede operativa nel territorio comunale che possa garantire la percorrenza chilometrica più breve possibile;
- almeno tre anni di esperienza, documentati, nella gestione del servizio di trasporto sociale;
- mezzi e risorse adeguati a garantire il regolare svolgimento del servizio per il quale si propongono nel rispetto delle sue finalità.

Le finalità principali che il servizio intende realizzare sono le seguenti:

- concorrere alla realizzazione del più ampio progetto sociale di vita dei cittadini residenti nel Comune che hanno particolari difficoltà nella mobilità, in particolare favorendo l'accesso alle strutture socio-sanitarie del territorio, nonché la frequenza di Istituti scolastici, luoghi di lavoro, Centri Diurni e altre sedi adeguate al progetto di vita della persona;
- promuovere l'autonomia della persona fragile favorendo la sua permanenza nel contesto sociale di vita e il mantenimento di un adeguato livello di relazione;
- creare una rete di servizi in cui promuovere forme di inserimento sociale con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale della comunità locale;
- razionalizzare nella misura massima possibile le percorrenze chilometriche e i tempi di viaggio, mediante anche l'appropriato utilizzo dei veicoli a disposizione, realizzando la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse economiche disponibili;
- eventuali altri servizi destinati alle persone fragili, proposti dagli ETS e attuati in collaborazione con i Servizi Sociali (es. momenti di ascolto e di socializzazione a distanza o in presenza).



Resta ferma la possibilità per il Comune di compiere trasporti attraverso l'utilizzo di altre risorse.

2. Modello organizzativo

Per la realizzazione del servizio di trasporto sociale si prevede un modello organizzativo in cui sono definite le funzioni e i ruoli dei seguenti attori:

- a) Il Comune;
- b) gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS).

a) Il Comune:

- definisce le regole di accesso;
- valuta ed elabora il progetto individualizzato di trasporto sociale;
- coordina il progetto;
- prende contatto con l'ETS incaricato in caso sia necessario dettagliare il trasporto, indicando eventuali problematiche del/della trasportato/a.

Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione sul corretto svolgimento del servizio e di prevedere un sistema di monitoraggio della soddisfazione dei cittadini attraverso un confronto con le famiglie e con le sedi di destinazione.

d) Gli Enti del Terzo Settore

Per la gestione delle problematiche organizzative ed operative ogni ETS nomina un referente, che partecipa al tavolo di co-progettazione del servizio.

Gli ETS garantiscono l'esecuzione del progetto definitivo, mediante l'impiego delle proprie risorse umane e materiali ed hanno il compito di:

- garantire attraverso i propri volontari il trasporto e l'accompagnamento dei soggetti individuati dal servizio sociale professionale;
- curare la regolare e periodica trasmissione del rapporto sui trasporti effettuati;
- predisporre e inviare al Comune la nota-spese relativa ai costi sostenuti.

3. Ruolo degli operatori nello svolgimento dei trasporti

Il personale che ha il compito di effettuare i trasporti sociali per conto degli ETS aderenti al servizio avrà cura di:

- accompagnare la persona trasportata dalla propria abitazione fino alla sede di destinazione;
- attenersi alle indicazioni ricevute rispetto agli orari e gli itinerari;
- svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.

Il personale di guida dovrà essere in possesso di idonea patente in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi e dovrà usare particolare diligenza e speciale prudenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa delle persone, assicurando che in nessuna fase del servizio abbiano a verificarsi situazioni di pericolo per l'incolumità delle stesse.

Il personale accompagnatore dovrà essere presente in ogni caso in cui è ritenuto necessario ai fini del corretto espletamento del servizio. L'accompagnatore, durante l'effettuazione del trasporto, deve vigilare sui trasportati.

4. Veicoli adibiti al trasporto

Al servizio di trasporto dovranno essere adibiti unicamente mezzi di adeguata capienza rispetto all'utenza massima prevista.

I mezzi utilizzati dovranno essere in regola con tutte le norme relative alla circolazione, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ed essere regolarmente immatricolati.



5. Coperture assicurative

Gli Enti devono assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.

6. Risorse economiche e rimborsi

Le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti al partenariato sono rappresentate da risorse proprie del Comune e/o risorse di altri enti (es. Regione).

Le attività di cui al presente progetto non sono considerate prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e quindi il loro svolgimento dà luogo ad un semplice rimborso spese (cfr. DPR 633/1972 art. 10 c. 15 e s.m.i).

Il Comune riconosce agli ETS il rimborso chilometrico forfetario onnicomprensivo per ogni chilometro effettivamente percorso.

Inoltre sono rimborsabili, previa debita rendicontazione:

- oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto del presente progetto;
- spese connesse ai trasporti effettuati (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio);
- costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa al presente progetto;
- altre spese strettamente correlate allo svolgimento dei servizi di cui al presente progetto.

Tutte le spese di cui ai punti sopra indicati saranno rimborsate previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. La rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità ai contributi delle risorse riconosciute agli enti del partenariato.


Il Comune mette a disposizione del presente progetto risorse proprie per € 5.800,00 oltre a eventuali risorse aggiuntive provenienti da altri enti (es. Regione) con destinazione vincolata al servizio di trasporto sociale o scopo riconducibile ai fini del presente progetto.


Il Comune si riserva, in relazione alla modificazione della domanda o per altra imprevista variazione organizzativa, la facoltà di disporre l'incremento o il decremento delle risorse finanziarie disponibili, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto degli equilibri di bilancio comunale.

Per accettazione _____

Per accettazione _____

Canegrate (Mi)





COMUNE di CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE E POLITICHE SOCIALI

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024**

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ nella residenza municipale sita in via Manzoni 1,

TRA

COMUNE CANEGRATE (MI), d'ora in avanti denominato "Comune", nella persona del Dott. GIAN PIERO COLOMBO, nato a Legnano il 04.09.1963, C.F. CLMGPR63P04E514N, in qualità di Responsabile dell'Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali (Decreto sindacale n. 18 del 29/12/2020),

e

L'ENTE DEL TERZO SETTORE, d'ora in avanti denominato "ETS", con sede in via, 20039 Canegrate, nella persona del suo Presidente pro-tempore, nato a (...) il e residente a via, C.F.;

PREMESSO CHE:


- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità"



sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo Settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- il Comune e l'ETS, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, hanno svolto un percorso di co-progettazione, a seguito della Manifestazione di Interesse approvata dalla Giunta Comunale con Delibera n. del, e sulla base degli esiti di tale procedura il Comune intende avvalersi dell'apporto dell'ETS, apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;
- l'ETS è regolarmente costituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, è iscritto al Registro, opera nei settori in cui rientrano le attività previste dalla presente Convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate.

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'ETS convengono e stipulano quanto segue:



Art. 1 - Oggetto della convenzione

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 56 del Codice del Terzo Settore, il Comune si avvale dell'attività dell'ETS denominato e quindi affida allo stesso la gestione in favore di terzi delle seguenti attività/servizi, che l'ETS si impegna ad effettuare con mezzi propri e/o di proprietà dei volontari a favore delle persone segnalate dall'ufficio Servizi Sociali e impossibilitate all'uso di mezzi propri o pubblici:

1. accompagnamento di persone fragili per l'effettuazione di esami e brevi terapie presso le strutture sanitarie competenti;
2. prenotazione e ritiro esami clinici di persone anziane e non autosufficienti;
3. accompagnamento di persone (minori e non), con disabilità o in condizioni di fragilità, verso strutture sanitarie, centri diurni e istituzioni scolastiche o luoghi di lavoro;
4. trasporto sociale in favore di persone fragili e/o a rischio di emarginazione (accompagnamento per necessità quotidiane varie);
5. eventuali altri servizi destinati alle persone fragili, proposti dagli ETS e attuati in collaborazione con i Servizi Sociali (es. momenti di ascolto e di socializzazione a distanza o in presenza).

Art. 2 - Responsabili

I responsabili della gestione delle attività/servizi previsti dalla presente convenzione, nominati rispettivamente dal Comune e dall'ETS, sono il Dott. Gian Piero Colombo e il Sig.


Essi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità corrette e nel rispetto delle normative vigenti.

I responsabili verificano i risultati delle attività attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

Art. 3 - Impegno dell'Associazione

L'ETS si impegna ad assicurare i propri volontari, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile contro terzi. Relativamente a quanto sopra il Comune è sollevato da ogni responsabilità dovuta ad inadempienze.

I servizi e le attività di cui alla presente convenzione vengono svolti, di norma, dal Lunedì al Venerdì, esclusi il sabato ed i festivi, il tutto compatibilmente con i volontari in forza all'ETS.



L'ETS si impegna a garantire la disponibilità dei volontari per lo svolgimento dei servizi con le modalità di cui al successivo Art. 5 e si impegna a trovare una soluzione, in tempi brevi, anche per i casi di nuova richiesta.

Art. 4 – Impegno del Comune

Il Comune, attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, segnalerà ai Responsabili dell'ETS le necessità di intervento di norma con un preavviso di 5 giorni lavorativi, evidenziando particolari casi, bisogni e priorità di intervento. Tutti i servizi richiesti dall'Ufficio Servizi Sociali sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Canegrate.


Il Comune si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'ETS ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività/servizi e sulla validità della presente convenzione.

Art. 5 - Personale volontario e relazione dei servizi

L'ETS fornisce al responsabile nominato dal Comune i nominativi dei propri volontari e la persona a cui il Comune potrà rivolgersi per l'organizzazione dei servizi. L'ETS si impegna a fornire periodicamente un report sui servizi svolti con annessa nota spese relativa alle sole prestazioni connesse ai servizi e alle attività previste dalla presente convenzione. I volontari dell'ETS, nell'espletamento dei servizi, saranno muniti di apposito tesserino personale di riconoscimento. I volontari dell'ETS sono tenuti nello specifico:

- al rispetto della persona nella sua globalità (fabbisogni, tempi, abitudini);
- ad impegnarsi ad attuare comportamenti/atteggiamenti flessibili qualora si presenti una emergenza;
- al rispetto della puntualità e del segreto professionale;
- ad avere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri volontari ed in particolare nei riguardi dei trasportati.

E' facoltà del Comune chiedere l'allontanamento dal servizio dei volontari che durante lo svolgimento delle attività abbiano evidenziato negligenza o incapacità ad eseguire i compiti assegnati ovvero abbiano dato comprovati motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono al contesto e alla particolare tipologia dell'utenza.



Art. 6 - Accompagnamento delle persone trasportate

La funzione di accompagnatore è svolta di norma dal volontario conducente, salvo specifiche esigenze di casi strettamente necessari in cui, a giudizio dell'Associazione, è indispensabile la presenza di un secondo volontario accompagnatore.


Art. 7 - Rimborsi

Le attività di cui alla presente convenzione non sono considerate prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e quindi il loro svolgimento dà luogo ad un semplice rimborso spese (cfr. DPR 633/1972 art. 10 c. 15 e s.m.i). Il Comune riconosce un rimborso chilometrico forfettario di € 0,40 onnicomprensivo per ogni chilometro effettivamente percorso, fino al raggiungimento dei limiti delle disponibilità di bilancio. Inoltre sono rimborsabili, previa debita rendicontazione:

- oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto del presente avviso;
- spese connesse ai trasporti effettuati (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio);
- costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione;
- altre spese strettamente correlate allo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione.

Tutte le spese di cui ai punti sopra indicati saranno rimborsate con periodicità previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. La rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità ai contributi delle risorse riconosciute agli enti del partenariato. Il valore massimo annuo stimato per i rimborsi di cui alla presente convenzione è pari a € e comunque nei limiti massimi delle disponibilità di bilancio.

Il Comune di Canegrate si riserva, in relazione alla modificazione della domanda o per altra imprevista variazione organizzativa, la facoltà di disporre, anche dopo l'inizio delle attività, l'incremento o il decremento delle risorse finanziarie disponibili, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto degli equilibri di bilancio comunale. Nel caso in cui all'ETS venisse richiesto dal Comune di svolgere attività a favore della collettività comportanti spese rimborsabili di importo superiore a quello sopra indicato, le parti si incontreranno per valutare eventuali soluzioni compatibili con la disponibilità di volontari da parte dell'ETS e nel rispetto degli equilibri di bilancio del Comune.



Art. 8 - Durata

La presente convenzione ha validità triennale, con decorrenza 01/01/2022 fino al 31/12/2024.

L'ETS potrà comunque recedere dalla Convenzione, decorso il primo anno, per qualunque motivo, con un preavviso non inferiore a 3 mesi, o chiedere, con il medesimo preavviso, modifiche organizzative. In tal caso, si procederà in accordo tra le parti.

Art. 9 - Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'ETS.

L'ETS dimostrerà le spese sostenute per le quali chiederà il rimborso e il Comune si riserva la facoltà di controllo della documentazione prodotta.

Art. 10 - Responsabilità

L'ETS è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi.

A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore l'ETS ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile contro terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da


..... Agenzia di

Numero in data con scadenza

Art. 11 - Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'ETS. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'ETS venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica dell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune o uno dei presupposti indicati nella Manifestazione di Interesse di cui in premessa.



La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Art. 12 – Controversie

I rapporti tra Comune ed ETS si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt.1337 e 1366 del Codice Civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, verrà esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed ETS rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 14 - Rinnovo

Alla scadenza della convenzione sarà possibile procedere alla predisposizione di un nuovo testo convenzionale in accordo fra le parti.

Art. 15 – Spese contrattuali

La stipula della presente Convenzione non comporta spese contrattuali e la stessa è esente da imposta di bollo e di registro, ex art. 8 legge quadro sul volontariato n.266/91 e circolare n.38/2011 dell'Agenzia delle Entrate. Il Comune e l'ETS provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.


Canegrate,

PER L'ETS

.....
Il Presidente
.....

PER IL COMUNE

Il Responsabile Area Cultura, Comunicazione
e Politiche Sociali
Dott. Gian Piero Colombo



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 15 DIC. 2021 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

15 DIC. 2021
Li, _____ IL SEGRETARIO GENERALE
RIPUBBLICATA PER ERRORE MATERIALE F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 20 fogli.

15 DIC. 2021
Li _____ IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala